



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.37 del 09/09/2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL GEOM. BOTTARO DOMENICO A NORMA DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 T.U.E.L

L'anno duemilatredecim addi nove del mese di settembre alle ore 17:30, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Andrea Cordaro il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	presente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	presente
PREVITI SANDRO	Consigliere	presente
SESTA VALENTINO	Consigliere	presente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	presente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 4

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: Venuto Andrea Antonio, Saija Paolo, Patti Giuseppe

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL GEOM. BOTTARO DOMENICO A NORMA DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 T.U.E.L

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Giorno 9 settembre 2013, sono presenti i Sigg. Consiglieri: **CORDARO** Andrea, **OLIVO** Giovanni, **VENUTO** Andrea Antonio, **SAIJA** Paolo, **BORGHETTI** Antonio, **BARBERA** Antonio, **SESTA** Valentino, **BUONOCUORE** Concetta, **MARCIANO'** Fortunato, **PATTI** Giuseppe. (Tot. N. 10 presenti – n. 5 assenti).

Il Presidente del Consiglio legge la proposta.

Il Segretario Comunale su richiesta del consigliere Venuto, attesta la veridicità del documento inviato via e-mail dall'Avv. Princiotta attestante la congruità del calcolo degli interessi al TUS della sentenza in oggetto.

Il Presidente del Consiglio informa che è stato presentato un emendamento alla proposta a firma Venuto (All. A).

Il consigliere Venuto segnala che l'emendamento tende ad accertare eventuali responsabilità degli uffici per eventuali ritardi, visto che la sentenza è stata notificata a Settembre 2012 ed è stata presentata al Consiglio Comunale solo a fine Maggio 2013. Per il relatore è importante che gli uffici rispondano del loro operato.

Alle ore 19.50 esce dall'aula **il consigliere Marcianò**. Il numero dei presenti è ora di **9 (nove)**.

Il Segretario Comunale fa presente che nel corso del 2012 fu valutata la possibilità di presentare il Debito Fuori Bilancio, ma non vi era più copertura finanziaria sulle risorse di bilancio. Quindi il debito è stato presentato con l'inizio dell'anno finanziario 2013. Si è poi raggiunto un accordo con la controparte, perché nel debito non venissero conteggiate eventuali spese dovute al ritardo. Infine ottenuta la copertura finanziaria ed il parere favorevole dai Revisori la proposta di riconoscimento è stata presentata al C.C. senza danno alcuno.

Il consigliere Venuto ritiene che dal punto di vista contabile a suo parere non risulta al vero che non vi fosse copertura finanziaria nel 2012, in quanto il Debito Fuori Bilancio poteva essere pagato attingendo all'avanzo di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio mette prima in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Venuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON TRE VOTI FAVOREVOLI (Saija, Venuto e Olivo) **NESSUN CONTRARIO E SEI ASTENUTI** (Cordaro, Buonocuore, Barbera, Patti, Sesta e Borghetti)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l'emendamento presentato dal consigliere Venuto (All. A).

A questo punto **il Presidente del Consiglio** passa alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI (Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti) **NESSUN CONTRARIO E QUATTRO ASTENUTI** (Cordaro, Olivo, Saija, e Venuto)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in oggetto "riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore del geometra Bottaro Domenico a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. N° 267/2000 TUEL".

A questo punto **il Presidente del Consiglio** chiede che venga votata l'immediata esecutività della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI (Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti) **NESSUN CONTRARIO E QUATTRO ASTENUTI** (Cordaro, Olivo, Saija, e Venuto)

DELIBERA

DI DICHIARARE la proposta in oggetto immediatamente esecutiva.

A questo punto **il Presidente del Consiglio** propone il rinvio del C.C. ad altra data con ripresa dal punto n° 16 fino al 18 e poi dal 3 a seguire allegando gli originali dei pareri del revisori. Si propone la data del Venerdì 13 settembre alle ore 17,30.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**ALL'UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI IN MODO PALESE DAI NOVE
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA**

DELIBERA

DI RINVIARE la seduta al Venerdì 13 settembre alle ore 17,30 con ripresa dal punto n°
16 fino al 18 e poi dal 3 a seguire.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 34 del 30/05/2013

Oggetto :

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL GEOM. BOTTARO DOMENICO A NORMA DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 T.U.E.L

Testo Proposta:

Premesso:

Che con deliberazione n. 34 del 19 maggio 1989, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a resistere nel giudizio intrapreso innanzi alla Corte di Appello di Messina dal Geom. Domenico Bottaro, avverso la sentenza n° 1288/08 emessa dal Tribunale di Messina;

Che con medesimo atto veniva nominato l'Avv. Fausto Princiotta, legale di fiducia dell'Amministrazione per la difesa delle ragioni di questo Ente nel predetto giudizio;

Che la suddetta causa è stata definita con sentenza n. 528/2012 della Corte di Appello di Messina, con la quale il comune di Rometta è stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 48.104,18, oltre interessi;

Che l'eventuale ricorso andava presentato entro 120 giorni dalla data della sentenza, e comunque nell'anno 2012 non vi erano comunque i mezzi finanziari per far fronte a detto debito;

Che con propria nota l'Avv. Princiotta sconsiglia vivamente il Comune di Rometta a proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza della Corte di Appello.

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art.194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

Dato atto che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell' ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Considerato che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che, trattandosi di debito fuori bilancio, l'importo riconosciuto non è suscettibile di pagamento suddivisibile in dodicesimi;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto rispetta i vincoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/00, per cui si ritiene doveroso provvedere ad impegnare la suddetta somma onde procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale.


Visto l'art.56 del vigente Regolamento di contabilità.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL.

PROPONE

- 1 Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2 Riconoscere ai sensi del comma 1°, lett. a), dell'art.194 del D.Lgs. n.267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio: debito di €. 50.336,40, nei confronti del Geom. Bottaro Domenico C.F. BTTDNC47M23I881G, di cui alla sentenza n. 528/2012 dalla Corte di Appello di Messina;
- 3 Finanziare l'onere derivante dal presente provvedimento, con imputazione al codice 1010203 del redigendo bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi,etc.";
- 4 Dichiarare il conseguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere al più presto al pagamento della somma in parola;
- 5 Trasmettere copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL PROPONENTE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL GEOM. BOTTARO DOMENICO A NORMA DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 T.U.E.L

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 31/05/2013

Il responsabile dell'Area
Dot. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 04/06/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

Chiede in
giudizio a mari

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1. 20/09
2. 25/09
3. 20/10
4. 31/09
5. 15/11

La Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile, composta dai magistrati:

- dott. Mario Zumbo
- dott. Luigi Faranda
- dott. Elvira Patania

presidente; consigliere relatore; consigliere;
30 LUG. 2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 256/09 R.G.C., promossa

DA

Bottaro Domenico nato a Spadafora il 23.8.1947

C.F.: BTB DNE H7 H 231 881 G

elettivamente domiciliato in Spadafora piazza Vittorio Emanuele III n. 60 presso lo studio degli avv.ti Placido e Mary Caselli da cui è rappresentato e difeso.

-appellante-

CONTRO

Comune di Rometta, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Messina via P. Castelli II (Palazzo Grasso), presso lo studio dell'avv. Fausto Princiotta, da cui è rappresentato e difeso.

-appellato-

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo



00001161
Chiedi in
giudizio a mari

avv. Fausto Princiotta

CONCLUSIONI delle parti: *"E' comparso l'avv. Maria Caselli, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti ed insistendo in tutte le domande, eccezioni e difese precedentemente proposte"*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 20.1.98, il Comune di Rometta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pretore di Messina, Sez. Dist. di Rometta in data 18.11.97 avente ad oggetto il pagamento a favore del geom. Bottaro Domenico della somma di £ 33.569.995, oltre accessori, a titolo di corrispettivo della attività professionale del Bottaro di progettazione e di direzione dei lavori della perizia di variante e suppletiva relativa alla *"sistemazione ed ampliamento della via Sottocastaneto"* di Rometta. A sostegno della opposizione, il Comune in via preliminare eccepiva la prescrizione presuntiva del credito vantato dal Bottaro. In subordine assumeva la responsabilità del Bottaro per l'inadeguatezza del progetto originario dell'opera pubblica in questione e conseguentemente chiedeva condannarsi il Bottaro al risarcimento dei danni cagionati al Comune, danni eventualmente da compensarsi con le somme ritenute spettare al Bottaro. In ulteriore subordine assumeva che il debito del Comune costituiva debito fuori bilancio e pertanto era adempibile solo previo accertamento della utilità per il Comune della obbligazione contratta.

Bottaro Domenico, costituitosi in giudizio, assumeva l'inapplicabilità, nella specie della prescrizione presuntiva e l'infondatezza della domanda del Comune di risarcimento danni. In via "riconvenzionale" chiedeva che gli interessi sull'importo del D.I. richiesti nel ricorso per D.I. e riconosciuti nel D.I. al tasso legale, fossero liquidati, ai sensi dell'art. 15 L. 2.3.1949 n. 144, al tasso ufficiale di sconto.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Messina, con sentenza in data 2.7.08: in accoglimento della opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito vantato dal Bottaro; per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto; dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, con atto notificato l'1.4.09, proponeva appello il Bottaro. Resisteva il Comune di Rometta.

Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in epigrafe trascritte, la causa, all'udienza collegiale del 16.4.12, veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Bottaro ha proposto appello deducendo i seguenti motivi di censura della sentenza di 1° grado:

1° 2° (connessi possono riportarsi congiuntamente)
Erroneo riconoscimento della prescrizione presuntiva del proprio credito.

3° Erroneo rigetto della propria domanda di modifica del tasso di interessi da applicare al credito di cui al D.I. (non il tasso legale ordinario ma il tasso ufficiale di sconto).

4° Erronea mancata condanna del Comune, da ritenersi soccombente, alle spese del giudizio.

L'appello è fondato.

Per un primo aspetto, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi l'eccezione del Comune di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 co. 2° c.c. del credito vantato dal Bottaro.

Come è noto la prescrizione presuntiva riguarda quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità. Per contro nella specie il credito vantato dal Bottaro attiene a rapporto con l'ente pubblico Comune di Rometta, rapporto necessitante, per la costituzione ed il pagamento delle relative obbligazioni, di atto scritto.

Ulteriormente l'eccezione del Comune di prescrizione va rigettata ai sensi dell'art. 1959 c.c. avendo il Comune, nella opposizione al D.I., espressamente contestato il credito del Bottaro ed ammesso di non averlo estinto.

Nel merito. L'esistenza del credito del Bottaro risulta:

- dalla deliberazione G.M. di Rometta n. 334 in data 23.7.87 (v. in fasc. Bottaro) di *“riapprovazione del progetto redatto in data 15.6.87 dal Geom. Bottaro Domenico per i lavori di sistemazione ed ampliamento della via Sottocastaneto del Centro Urbano”*, nella quale deliberazione viene richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 24.4.82 con cui veniva *“approvato il progetto redatto dal Geom. Bottaro in data 2.2.82”* relativo ai medesimi lavori;

- dal riconoscimento manifestato dal Sindaco del Comune di Rometta che, a seguito del ricevimento da parte del Bottaro della fattura in data 5.6.90 (con allegate specifiche delle spese e competenze tecniche per prestazioni relative ai lavori pubblici in questione, specifiche debitamente vistate dall'Ordine professionale) (v. ibidem), richiedeva alla Cassa DD. PP., con note in data 22.12.92 e 26.6.93 (v. ibidem), lo svincolo della somme *“dovute al Progettista Geom. Domenico Bottaro”*.

Vanno poi disattese le ulteriori difese svolte dal Comune in sede di opposizione al D.I. e dal Comune genericamente richiamate in sede di costituzione nel presente grado. L'assunto del Comune di responsabilità del Bottaro per inadeguatezza del progetto originario dell'opera pubblica in questione è rimasto sfornito del tutto di prova. Per contro l'utilità per il Comune dell'opera pubblica in questione emerge con evidenza dalla formale approvazione da parte del Comune sia del progetto originario che della perizia di variante e

suppletiva dell'opera pubblica in questione predisposti dal Bottaro.

Per altro verso deve accogliersi la richiesta di modifica del tasso di interessi da applicare al credito di cui al D.I. proposta dal Bottaro in sede di costituzione in 1° grado e dallo stesso reiterata con il riportato 3° motivo dell'appello.

Specificamente il Bottaro ha chiesto che gli interessi sull'importo del D.I. richiesti nel ricorso per D.I. e riconosciuti nel D.I. al tasso legale, fossero liquidati, ai sensi dell'art. 15 L. 2.3.1949 n. 144, con decorrenza 5.8.90 (vale a dire dal 60° giorno successivo alla presentazione delle note dei compensi), al tasso ufficiale di sconto.

La richiesta di modifica è ammissibile e fondata.

In via generale va richiamato che *“Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta”* (in questi termini Cass. 13086/07). Tuttavia si ritiene (v. Cass. 75/10) che *“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli*

interessi convenzionali (nella specie, interessi legali in diversa misura) relativi al credito dedotto in sede monitoria formulato dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera "emendatio libelli", siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere".

Nella specie la richiesta di modifica avanzata dal Bottaro è fondata sull'art. 15 L. 2.3.1949 n. 144 (*"Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri"*) disponente *"Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla banca d'Italia"*.

In conclusione in riforma della impugnata sentenza, l'opposizione del Comune al D.I. richiesto dal Bottaro va rigettata. Per l'effetto va confermato il D.I. opposto. Ulteriormente, in accoglimento della richiesta del Bottaro, va dichiarata la applicabilità al credito di cui al D.I., a far tempo dal 5.8.90, di interessi al tasso ufficiale di sconto non al tasso legale ordinario.

Resta da dire delle spese del giudizio a cui attiene il residuo 4° motivo dell'appello del Bottaro.

Il Comune, per la soccombenza, va condannato a rimborsare al Bottaro le spese sia del 1° grado (con corrispondente riforma anche sul punto della sentenza di 1° grado) che del presente 2° grado. Tali spese, attesi la natura, il valore e la durata della causa, vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Bottaro Domenico con atto notificato l'1.4.09 nei confronti del Comune di Rometta, avverso la sentenza Tribunale di Messina in data 2.7.08, così dispone:

A) Accoglie l'appello. Per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione del Comune al decreto ingiuntivo in oggetto e conferma tale decreto ingiuntivo. Ulteriormente, in accoglimento di richiesta del Bottaro, dichiara la applicabilità al credito di cui al decreto ingiuntivo in oggetto, a far tempo dal 5.8.90, di interessi al tasso ufficiale di sconto non al tasso legale ordinario.

B) Condanna il Comune a rimborsare al Bottaro le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida: quelle di 1° grado, in complessivi € 2.251,00 di cui € 151,00 per spese, € 900,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese


generali, I.V.A. e C.P.A.: quelle del presente grado di appello
in complessivi € 1.982,31 di cui € 182,31 per spese, € 600,00
per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese
generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1^a
Sezione Civile del Tribunale.

Il Cons. estensore

Il Presidente


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
(Dott. *Scimone* SCIMONE)



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrevi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
dell'Avvocato MARIA CASELLI
nell'interesse di BOTTARO DOMENICO
Messina, li 21-8-12



Copia conforme all'originale e alle copie rilasciate
con la formula prescritta

Messina, li 21-8-12




UFFICIO UNICO NOTIFICHE - CORTE APPELLO MESSINA


Ad istanza come in atti

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestato Ufficio, ove richiesto per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al

Sig. DOMENICO BOTTARO in persona del Sig. Stefano p.t.
nel caso del n. DEDE NUMERACE - RIFORMA (Pa)
relativo al rimpiazzamento di sede del sig. Costa Giovanni

~~Messina~~
Messina 07/09/12

Ufficiale Giudiziario


Ufficiale Giudiziario
Maria Caselli

SPECIFICA DELLE SOMME DA PAGARE

PROCEDIMENTO MONITORIO:

- Sorte capitale di cui al D.I. n.61/97 della Pretura di Rometta	€.17.337,45 (£.33.569.995)
- Cassa Previdenza Geom. 4% su sorte capitale	€. 693,50
- I.V.A. 21% su €.18.030,95 (Sorte cap.+Cassa prev.)	€. 3.786,50
- Interessi al Tasso Uff. di sconto sulla sorte capitale, come da Sent. n.528/12 della C.A. di Messina, dal 5/8/90 al 5/9/12, calcolati dal Programma Re Mida - Giuffrè,	€.19.233,29
- Spese vive liquidate nel D.I. n.61/97	€. 118,42 (£.229.300)
- Competenze liquidate nel D.I. n.61/97	€. 330,53 (£.640.000)
- Onorario liquidato nel D.I. n.61/97	€. 154,93 (£.300.000)
- C.P.A. 4% su €.485,46 (comp. + onor.)	€. 19,41
- I.V.A. 21% su €.504,87 (comp. + onor. + c.p.a.)	€. 106,02
TOTALE	€.41.780,05

SPESE SUCCESSIVE AL D.I.:

- Spese copie D.I. n.61/97	€. 41,30
- Spese notifica D.I. n.61/97	€. 3,93
- Competenze disamina D.I. n.61/97 (a)	€. 16,00
- Competenze richiesta copie D.I. (b)	€. 20,00
- Competenze notifica D.I. (c)	€. 16,00
- Competenze ritiro D.I. (d)	€. 16,00
- Competenze esame relata notifica D.I. (e)	€. 16,00
- C.P.A. 4% su €.84,00 (a+b+c+d+e)	€. 3,36
- I.V.A. 21% su €. 87,36 (€.84,00 + €.3,36)	€. 18,34
TOTALE	€. 150,93

SPESE DI I GRADO:

- Spese vive liquidate in Sent. N.528/12 della Corte d'Appello di Messina per il I grado di giudizio	€. 151,00
- Diritti liquidati in detta sentenza	€. 900,00
- Onorari " " " "	€. 1.200,00
- Rimb. Sp. Gen. 12,50% " su €.2.100,00 (Dir. + Onor.)	€. 262,50
- C.P.A. 4% su €.2.362,50 (Dir.+Onor.+Rimb. Sp. Gen.)	€. 94,50
- I.V.A. 21% su €.2.457,00 (Dir.+Onor.+Rimb. Sp. Gen.+C.p.a.)	€. 515,97
TOTALE	€. 3.123,97

SPESE DI SECONDO GRADO:

- Spese vive liquidate in Sent. N.528/12 della C.A. di Messina per il II grado di giudizio	€. 182,31
- Diritti liquidati in detta sentenza	€. 600,00
- Onorari " " " "	€. 1.200,00
- Rimb. Sp. Gen. 12,50% " su €.1.800,00 (Dir. + Onor.)	€. 225,00
- C.P.A. 4% su €.2.025,00 (Dir.+Onor.+Rimb.Sp.Gen.)	€. 81,00
- I.V.A. 21% su €.2.106,00 (Dir.+Onor.+Rimb.Sp.Gen.+C.p.a.)	€. 442,26
TOTALE	€. 2.730,57


(segue)

SPESE SUCCESSIVE AI GIUDIZIO DI II GRADO:

- Spese richiesta copie	€.	24,82
- Imp. Reg. sent. N.528/12 della C.A. di Messina	€.	168,00
- Competenze disamina sentenza n.528/12 della C.A. di Messina (A)	€.	16,00
- Competenze richiesta copie sentenza (B)	€.	20,00
- Competenze notifica sentenza (C)	€.	16,00
- Competenze ritiro sentenza (D)	€.	16,00
- Competenze esame relata notifica sentenza (E)	€.	16,00
- Competenze registrazione sentenza(F)	€.	16,00
- C.P.A. 4% su €.100,00 (A+B+C+D+E+F)	€.	4,00
- I.V.A. 21% su €.104,00 (€.100,00 + €.4,00)	€.	21,84
TOTALE	€.	318,66

per la complessiva somma di **€.48.104,18 (quarantottomilacentototro/18)**, oltre interessi al Tasso Ufficiale di Sconto, sulla sorte capitale, dal 5/9/2012 sino al sodisfo, imposta di registro del decreto ingiuntivo che sarà liquidata quando ne sarà dichiarata l'esecutorietà, e spese di notifica della superiore sentenza.

Avv. P. Caselli



Avv. M. Caselli





COMUNE di ROMETTA
Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 34 del 30/05/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del Geom. Bottaro Domenico a norma dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L."*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2013 avente ad oggetto *"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del Geom. Bottaro Domenico a norma dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L."*;
Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Preso atto di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, dott. Maurizio Casale;
Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;
Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;
Visto l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuta la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Geom. Bottaro Domenico, scaturente dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile, n. 528/12;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 34 del 30/05/2013 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del Geom. Bottaro Domenico, scaturente dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile, n. 528/12 per l'importo di € 50.336,40.
Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 20/06/2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Maria Lisa

Dott. Stefano Inferrera

Dott. Riccardo D'Agostino

Avv. FAUSTO PRINCIOTTA

98122 MESSINA VIA PIETRO CASTELLI 11

TEL. 090.674707 FAX 090.6017056

PEC avv.f.princiotta@pec.giuffre.it

MESSINA,

Spett.le
Comune di ROMETTA

6632

Si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Comune di Rometta le seguenti, brevi, notazioni, relativamente ai giudizi intrapresi per opposizione ai decreti ingiuntivi proposti nei confronti del Comune di Rometta da Bottaro Domenico e Lo Cicero Giuseppe.

In entrambi i giudizi di primo grado, le sentenze emesse dal Tribunale di Messina sono state favorevoli al Comune di Rometta, in accoglimento della tesi difensiva di sopravvenuta prescrizione dei crediti vantati dai professionisti ; di diverso parere, in entrambi i casi, è stata la Corte d'Appello di Messina.

Difatti, non solo relativamente al gravame proposto dal Bottaro, ma anche per quello proposto dal Lo Cicero, è stata disattesa la tesi della sopravvenuta prescrizione : nel secondo caso, tuttavia, la Corte, pur riformando la sentenza di primo grado relativamente alla prescrizione, ha riconosciuto altra tesi della difesa, ed ha confermato l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto dichiarando "non provato" il credito vantato dal Lo Cicero.

Nel merito, la c.d. "prescrizione presuntiva" riguarda quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza bisogno di formalità : orbene, dal 1998 (anno delle citazioni proposte dal Comune in opposizione ai DD.II.) ad oggi, si è del tutto consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti dell'Ente Pubblico Comune hanno necessità, tutti, di atto scritto che disciplini tutti i rapporti dell'Ente.

Nel caso del Bottaro, poi, il Comune di Rometta ha non solo "riapprovato" il progetto dallo stesso redatto, ma lo ha anche riutilizzato.

A parere dello scrivente, avverso la sentenza della Corte d'Appello riguardante Bottaro Domenico non è esperibile il ricorso per Cassazione, alla luce della normativa entrata in vigore dal 12 agosto 2012, atteso che, nel tentativo del legislatore di deflazionare l'Ufficio della Suprema Corte, il ricorso è ammissibile solo in limitatissimi casi, aventi ad oggetto motivi di giurisdizione, violazione di competenza, nullità, ed **omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.**

Venendo meno l'ammissibilità del ricorso per insufficiente o contraddittoria motivazione, previsti dal vecchio testo dell'art.360,n.5,c.p.c., e sostituiti, nella nuova formulazione, solo dall'omesso esame di fatto decisivo, un eventuale ricorso non passerebbe già dal primo filtro previsto dal codice di procedura civile, esponendo l'Ente a censure contabili per l'incauta iniziativa giudiziaria comportante spese per assistenza ed al pagamento delle spese processuali alla controparte.

Lo stesso motivo che deve sconsigliare il Comune di Rometta a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello Bottaro ha cautamente indotto, a ben vedere, Lo Cicero Giuseppe a desistere dal ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello a lui sfavorevole, pur essendo entrambi assistiti dal medesimo professionista.

Auspico che questa breve nota possa essere utile per una migliore intelligenza, cordialmente

(Avv. Fausto Princiotta)

Avv. FAUSTO PRINCIOTTA

98122 MESSINA VIA PIETRO CASTELLI 11

TEL. 090.674707 FAX 090.6017056

PEC avv.f.princiotta@pec.giuffre.it

26 LUGLIO 2013

MESSINA,

Spett.le Comune di Rometta
- alla c.a. Dr. Maurizio Casale -
Anticipata via e-mail
segretariomauriziocasale@gmail.com

Facendo seguito a Sua richiesta di verifica della specifica di pagamento siccome richiesto dagli Avv.ti Caselli, Le invio in allegato conteggi redatti sulla scorta delle variazioni del T.U.S., dai quali emerge la congruità della richiesta, che potrà essere agevolmente verificata sulla scorta dei dati indicati per il calcolo ; per migliore e più completa valutazione, si allega pure calcolo di interessi legali redatto secondo tasso di legge, le cui risultanze sono di poco divergenti dal calcolo secondo T.U.S. imposto in sentenza.

Le altre voci della specifica riguardano onorari e spese liquidate in sentenza, e consequenziali imposte nella misura di legge, e pertanto non credo possano essere opinabili.

Auspico che il mio modesto parere possa esserVi in qualche modo utile, cordialmente

(Avv. Fausto Princiotta)

Data	Giorni	T.U.S.	
05.08.90 -	280 -	12,5%	euro 1.662,49
(Es.: dal 05.08.90 al 12.05.91 = 280 gg., e quindi $17.337,45 \times 12,5\% : 365 \times 280$)			
13.05.91 -	223 -	11,5%	1.216,13
23.12.91 -	194 -	12%	1.105,79
06.07.92 -	010 -	13%	61,74
17.07.92 -	017 -	13,75%	111,03
04.08.92 -	030 -	13,25%	188,81
04.09.92 -	051 -	15%	363,37
26.10.92 -	017 -	14%	113,04
13.11.92 -	039 -	13%	240,82
23.12.92 -	042 -	12%	239,39
04.02.93 -	077 -	11,5%	420,61
23.04.93 -	020 -	11%	104,49
14.05.93 -	006 -	10%	28,49
21.05.93 -	045 -	10,5%	224,43
06.07.93 -	065 -	9%	277,87
10.09.93 -	041 -	8,5%	165,53
22.10.93 -	118 -	8%	448,39
18.02.94 -	082 -	7,5%	292,12
12.05.94 -	091 -	7%	302,57
12.08.94 -	193 -	7,5%	687,56
22.02.95 -	095 -	8,25%	372,28
29.05.95 -	421 -	9%	1.799,76
24.07.96 -	091 -	8,25%	356,60
24.10.96 -	089 -	7,5%	317,06
22.01.97 -	158 -	6,75%	506,58
30.06.97 -	176 -	6,25%	522,49
24.12.97 -	118 -	5,5%	308,27
22.04.98 -	187 -	5%	444,12
27.10.98 -	036 -	4%	68,39
03.12.98 -	024 -	3,5%	39,89
28.12.98 -	106 -	3%	151,04
14.04.99 -	203 -	2,5%	241,06
04.11.99 -	096 -	3%	136,79

09.02.00 -	035 -	3,25%	54,03
16.03.00 -	045 -	3,5%	74,81
01.05.00 -	044 -	3,75%	78,37
15.06.00 -	082 -	4,25%	165,53
06.09.00 -	034 -	4,5%	72,67
11.10.00 -	215 -	4,75%	485,09
15.05.01 -	112 -	4,5%	239,39
05.09.01 -	013 -	4,25%	26,24
19.09.01 -	055 -	3,75%	97,96
14.11.01 -	391 -	3,25%	603,60
11.12.02 -	090 -	2,75%	117,56
12.03.03 -	054 -	2,5%	64,12
06.06.03 -	913 -	2%	867,34
06.12.05 -	091 -	2,25%	97,25
08.03.06 -	098 -	2,5%	116,37
15.06.06 -	054 -	2,75%	70,53
09.08.06 -	062 -	3%	88,34
11.10.06 -	062 -	3,25%	95,71
13.12.06 -	090 -	3,5%	149,62
14.03.07 -	089 -	3,75%	158,53
13.06.07 -	391 -	4%	742,89
09.07.08 -	097 -	4,25%	195,81
15.10.08 -	027 -	3,75%	48,09
12.11.08 -	027 -	3,25%	41,68
10.12.08 -	041 -	2,5%	48,68
21.01.09 -	048 -	2%	45,59
11.03.09 -	028 -	1,5%	19,94
08.04.09 -	034 -	1,25%	20,18
13.05.09 -	699 -	1%	332,02
13.04.11 -	090 -	1,25%	53,43
13.07.11 -	118 -	1,5%	84,07
09.11.11 -	034 -	1,25%	20,18
14.12.11 -	209 -	1%	99,27
11.07.12 -	056 -	0,75%	19,94
TOTALE			EURO 19.013,83

Nota Bene : i singoli computi **non sono stati arrotondati** (sup./inf. ai 50 cent.);
il Tasso Unico di Riferimento (ex Tasso Unico di Sconto) è dato da Banca d'Italia fino
al 08.06.03, e da Banca Centrale Europea dal 06.12.05.

CALCOLO INTERESSI LEGALI

- 5%	dal 05.08.90 al 15.12.90 (132/365)=	euro 313,00
- 10%	dal 16.12.90 al 31.12.96 (2.207/365)=	euro 10.483,00
- 5%	dal 01.01.97 al 31.12.98 (730/365)=	euro 1.733,00
- 2,50%	dal 01.01.99 al 31.12.00 (730/365)=	euro 866,00
- 3,50%	dal 01.01.01 al 31.12.01 (365/365)=	euro 606,00
- 3%	dal 01.01.02 al 31.12.03 (730/365)=	euro 1.040,00
- 2,50%	dal 01.01.04 al 31.12.07 (1.460/365)=	euro 1.733,00
- 3%	dal 01.01.08 al 31.12.09 (730/365)=	euro 1.040,00
- 1%	dal 01.01.10 al 31.12.10 (365/365)=	euro 173,00
- 1,50%	dal 01.01.11 al 31.12.11 (365/365)=	euro 260,00
- 2,50%	dal 01.01.12 al 05.09.12 (248/365)=	euro 294,00
TOTALE		EURO 18.541,00

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Giovanni Olivo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 14/10/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/10/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 09/09/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 10/09/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 09/10/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale